



COMUNE DI BOLTIERE

Provincia di Bergamo

COPIA

DELIBERAZIONE N. 33 DEL 08-09-2014

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: IMPOSTA COMUNALE UNICA (I.U.C.) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER IL CALCOLO DELL'I.M.U. PER L'ANNO 2014

Il Consiglio Comunale, regolarmente convocato, si è riunito in data otto settembre duemilaquattordici, alle ore 20:30, nella sede comunale - Sessione Straordinaria di Prima convocazione - Seduta Pubblica.

Presiede la seduta LA SINDACA, FORLANI ARMIDA.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA CARLA BUCCI, che provvede alla redazione del presente verbale.

Dato atto che a inizio seduta, a seguito di appello nominale da parte del SEGRETARIO COMUNALE, è stato verificato il numero legale dei Consiglieri.

All'atto della discussione dell'argomento in oggetto risultano presenti i Consiglieri:

FORLANI ARMIDA	Presente	CAVALLAZZI GIOVANNI	Presente
FRIGENI WALTER	Presente	FORLANI ANDREA	Presente
GABRIELLI PAOLA	Presente	PALAZZINI OSVALDO	Presente
TESTA ELISABETTA	Presente	LENA MASSIMO	Presente
CERESA ANNA	Presente	TESTA ITALO MAURIZIO	Presente
APPIANI SERGIO MARIO	Presente	FORESTI LUCA	Presente
LOCATELLI VINCENZO	Presente		

Consiglieri presenti n. 13 - Consiglieri assenti n. 0

Accertato il numero legale degli intervenuti, la Presidente invita alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

PARERE: FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE
F.TO DOTT.SSA GARRONE RAFFAELLA

PARERE: FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, che comporta impegno di spesa, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE
F.TO DOTT.SSA GARRONE RAFFAELLA

=====

La Sindaca-Presidente, Armida Forlani, introduce l'argomento specificando che si è ritenuto di confermare le aliquote del 2013, a seguito di analisi complessiva finalizzata al riequilibrio dell'imposizione e ispirata a un criterio di equità fiscale. Cede quindi la parola al Consigliere delegato al bilancio Vincenzo Locatelli che illustra nel dettaglio la proposta.

Il Consigliere Lena Massimo dichiara il voto contrario della lista civica "Osvaldo Palazzini per Boltiere" rispetto all'applicazione dell'aliquota IMU al 9,50/100 per gli immobili diversi dall'abitazione principale in quanto ciò, sommato alla TASI, grava pesantemente sui possessori degli immobili in questione in un periodo di crisi economica già penalizzante per le attività artigianali, produttive e commerciali. Completa il proprio intervento specificando che la contrarietà espressa è motivata anche dal mancato impegno della giunta sul fronte della riduzione delle spese correnti, che avrebbe consentito la possibilità di ridurre l'aliquota IMU;

Il Consigliere Italo Maurizio Testa dichiara l'astensione dal voto della lista civica "Boltiere Prima di Tutto" motivandolo per "coerenza personale".

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

DATO ATTO che l'articolo 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce di "confermare la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

EVIDENZIATO che il Consiglio Comunale, con propria deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvede a "disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”;

VISTO l'articolo 27, comma 8, della Legge 448/2001 il quale dispone che “il comma 16 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 è sostituito dal seguente: *16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale IRPEF, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*

VISTO l'articolo 1, comma 169, della legge 296/2006 il quale dispone che “*Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione*” e che tali deliberazioni “*anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1^ gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di un anno*”;

DATO ATTO che con il decreto del Ministero dell'Interno del 18/07/2014, con il quale è stato differito il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2014 al 30 settembre 2014:

DATO ATTO che il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 31 in data odierna, ha approvato il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC);

RICHIAMATI:

- l'art. 13, comma 6, del DL n. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- l'art. 13, comma 7, del DL n.201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;
- l'art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall'art. 1, comma 707, della legge n. 147 del 2013, dispone che l'IMU non si applica all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
- l'art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del DI n. 557 del 1993.
- l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.
- l'art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i Comuni partecipano all'alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito IMU che viene trattenuta dall'Agenzia delle Entrate;

RICHIAMATI:

- l'articolo 14, comma 3 del Regolamento Comunale I.U.C. relativo alla applicazione della detrazione per l'abitazione principale, nel quale si stabilisce che questa “*si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201*”;
- l'articolo 16 del Regolamento comunale e in particolare gli articoli 7 e 8, nei quali l'esenzione dal versamento dell'imposta viene estesa ai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.

917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a) della legge 20 maggio 1985, n. 222, e agli immobili di proprietà delle ONLUS per l'individuazione delle quali si rimanda alla lettura dell'articolo citato;

PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 01.09.2014 di proposta al Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote IMU e TASI per l'anno 2014 e in particolare che:

- Per quanto riguarda l'**Imposta Municipale Propria (IMU)** non vengono variate le aliquote rispetto a quanto deliberato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 26 del 22/07/2013 con riferimento all'esercizio finanziario 2013; La legge di stabilità per l'anno 2014 ha sancito che dal 2014 l'IMU sulla prima casa non è più dovuta ad eccezione delle abitazioni appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, per le quali resta valida la detrazione di € 200,00;

IMU – ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: **5‰ (cinque per mille);**

IMU – ALIQUOTA ALTRI IMMOBILI: **9,5‰ (novevirgolacinque per mille);**

Dall'applicazione delle predette aliquote deriva, per l'anno 2014, un stima previsionale del gettito IMU per complessivi **Euro 576.000,00**

- Vengono rispettati i vincoli di cui all'articolo 1, comma 677, della L. 27/12/2013, n. 147, così come modificato dal D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali;

ATTESO che la votazione espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente esito: voti favorevoli n. 9 - voti contrari n. 2 (Palazzini, Lena) - astenuti n. 2 (Testa, Foresti)

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria:
IMU – **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 5‰ (cinque per mille);**
IMU – **ALIQUOTA ALTRI IMMOBILI: 9,5‰ (novevirgolacinque per mille);**
- 3) Di stabilire che dall'imposta dovuta a titolo di abitazione principale dal soggetto passivo e per le relative pertinenze, si applica una **detrazione di Euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione, a fronte dell'esenzione dal versamento di imposta per le abitazioni di residenza di cui all'art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall'art. 1, comma 707, della legge n. 147 del 2013, si applica esclusivamente ai fabbricati di proprietà di soggetti residenti, catastalmente identificati in categoria A1,

A8 e A9. Tale detrazione si applica agli immobili di cui all'articolo 14, comma 3 del Regolamento Comunale per l'applicazione della I.U.C., per i quali si applica l'aliquota ordinaria;

- 4) Di dare atto che ai fini del calcolo dell'imposta per le aree edificabili, i valori di riferimento sono quelli determinati dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 80 del 01/09/2014;
- 5) Di dare atto che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge 296/2006, dal 1° gennaio 2014;
- 6) Di dare atto che la presente Deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le modalità di cui nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014;
- 7) di dichiarare, con apposita e separata votazione, il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, con votazione espressa in forma palese per alzata di mano, dal seguente esito: voti favorevoli n. 9 - voti contrari n. 2 (Palazzini, Lena) - astenuti n. 2 (Testa, Foresti)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE
F.TO FORLANI ARMIDA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA CARLA BUCCI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicata all'Albo on line di questo Comune in data odierna e rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Boltiere, 10-09-2014

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA FRIGENI LAURA

CERTIFICATO ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo del Comune senza riportare, entro dieci giorni dalla pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Boltiere,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA CARLA BUCCI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo della deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 08-09-2014

Boltiere, 10-09-2014

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA FRIGENI LAURA